

Comune di Occhieppo Inferiore

Regione Piemonte - Provincia di Biella

DETERMINAZIONE

del Responsabile AREA AMMINISTRATIVA

N. 281 del 28/09/2023 Reg. Gen.

N. 19 del 28/09/2023 Reg. Serv.

Responsabile del servizio: GIOVANNA MARIA MIRABELLA

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISIZIONE PARERE LEGALE – STUDIO LEGALE BAROSIO – CIG ZDF3C9F6DF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 32 in data 22 dicembre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2023/2024/2025;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 – parte finanziaria, ed il Piano della Performance 2023/2025, approvati con deliberazione della Giunta Comunale N. 1 in data 10 gennaio 2023;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5/5/2009 N. 42;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 48 in data 29/10/1997 e successive modificazioni, con la quale si è approvato il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il decreto sindacale N. 4 in data 27 marzo 2020, con il quale sono stati nominati, fino al 31 dicembre 2024, i Responsabili di servizio di questo Comune, abilitati all'espletamento dei compiti di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, ivi compresa la capacità di assumere gli atti di impegno di spesa nonché i provvedimenti di liquidazione per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi stabilisce l'obbligo per gli enti locali di avvalersi di piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, come disposto dall'art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023;

PREMESSO che l'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 500.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori" e che le soglie previste per gli affidamenti diretti sono stabilite al comma 1 dell'art. 50 del medesimo Codice rispettivamente alla lettera a) in € 150.000,00 per lavori e alla lettera b) in € 140.000,00 per forniture e servizi "...anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

VISTA la nota ANAC del 28 aprile 2016 dedicata alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", nella cui parte C si afferma che l'obbligo di motivazione non concerne tanto la procedura di affidamento quanto ragionevolmente la scelta dell'affidatario, che dovrebbe tener conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e/o anche mediante la valutazione comparativa di qualche preventivo da due o più operatori;

RITENUTO che, anche in attuazione dell'art. 3 della Legge N. 241/1990, così operando, questa pubblica amministrazione intende avvalersi di questo strumento di affidamento previsto per legge per garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e quindi anche della realizzazione della fornitura/servizio oggetto di affidamento, posto che anche il tempo nella dinamica dei valori giuridici ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;

CONSIDERATO che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per acquisti di modico valore con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa l'economicità dell'acquisto;

RICHIAMATA l'art. 1 comma 450 - della Legge N. 296/2006, così come modificato dall'art. 1 – comma 130 della Legge 30/12/2018 N. 145 (legge di bilancio 2019), secondo cui le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. lgs. 30/3/2001 N. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. 5/10/2010, N. 207;

DATO ATTO che, nel rispetto delle predette disposizioni di legge, il Comune di Occhieppo Inferiore ha provveduto alla registrazione nel sistema di convenzioni Consip S.p.A. e nel mercato elettronico MePA;

VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, riapprovato con deliberazione consiliare N. 45 in data 30 novembre 2011;

PREMESSO che, con nota prot. 4868 del 28.06.2018, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, invita il Comune di Occhieppo Inferiore a relazionare dettagliatamente ed a trasmettere la documentazione relativa a tutte le fideiussioni in essere, tra cui quella la cui sottoscrizione veniva autorizzata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 25.11.2009 a garanzia di un mutuo ipotecario concesso alla Fondazione Asilo Infantile di Occhieppo Inferiore, posto successivamente in liquidazione;

PRESO ATTO che, nel corso di vigenza del contratto di mutuo concesso, il liquidatore della Fondazione comunicava all'Ente l'impossibilità di procedere al rimborso delle rate di mutuo, il Comune di Occhieppo Inferiore, con determina 387/2017 al fine di evitare di subire procedure esecutive e di evitare maggiori danni, procedeva al pagamento delle successive rate con contestuali richieste di ammissione al passivo con privilegio ipotecario in surroga;

CONSTATATO che, in data 14.07.2023, acquisita al prot. n. 5028, perveniva formale diffida da parte dei consiglieri che avevano espresso voto favorevole nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 56/2009, dal continuare a pagare le rate in assenza di formale escussione, ad opporsi a tutte le richieste della banca ed ad attivarsi per la ripetizione delle somme già versate alla stessa;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, appare necessario procedere all'acquisizione di specifico parere legale sulla fondatezza delle ragioni addotte in seno alla diffida di cui sopra;

PRESO ATTO dei contatti esplorativi intrapresi con lo Studio dell'Avv. Prof. Vittorio Barosio, con studio in Torino, Corso Galileo Ferrarsi n. 120, al fine di acquisire detto parere ed eventualmente intraprendere le iniziative aventi maggiori possibilità di realizzare gli interessi dell'Ente;

VISTA la dirimente pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 6/6/2019 in causa C264/2018 che, a riconferma dell'esclusione dei servizi legali dalla direttiva europea 2014/24 alla base del Codice dei Contratti, dal punto 35 al punto 42 afferma che tale esclusione non pregiudica gli obiettivi di piena concorrenza e di parità di trattamento, in quanto tali servizi legali, aventi ad oggetto la tutela degli interessi generali della collettività pubblica, non sono comparabili con gli altri servizi e pertanto "simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza" e "dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente alsuo avvocato";

VISTO, da ultimo, il D.Lgs, n. 36 del 31.03.2023 secondo cui l'affidamento di servizio legale è sottoposto al regime dei contratti esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche:

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 27 settembre 2023 di indirizzo per l'acquisizione del suddetto parere;

RITENUTO, pertanto di procedere al conferimento di incarico formale per l'acquisizione di detto parere legale per consentire al Comune di Occhieppo Inferiore di accertare, con piena cognizione, l'effettiva sussistenza di un eventuale danno in capo all'Ente nel caso di prosecuzione del pagamento delle rate del predetto mutuo ipotecario;

VISTO l'allegato preventivo di spesa, agli atti del Comune in data 27/9/2023 prot. n. 6864, presentato dallo Studio Barosio che si dichiara disponibile a fornire il parere richiesto al costo di \in 2.000,00 per onorari $+ \in 300,00$ per rimborso spese forfettarie 15% $+ \in 92,00$ per CPA 4% $+ \in 526,24$ per IVA 22% e così per un totale di $\in 2.918,24$;

PER quanto sopra;

DETERMINA

- 1) di dare atto che la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016, stabilendo che:
- a) Fine del contratto: acquisizione di parere legale;
- b) Oggetto del contratto: servizio di cui trattasi;
- c) <u>Clausole contrattuali</u>: contenute nel suddetto preventivo di acquisto, oltre a quanto disciplinato dalla presente determinazione;
- d) <u>Modalità di scelta del contraente:</u> affidamento diretto per servizi di importo inferiore ai 140.000,00 euro di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023;
- 2) di conferire incarico allo Studio Legale Barosio, con sede in Corso Galileo Ferraris n. 120 a Torino, per acquisire il parere in relazione alle azioni da intraprendere per le motivazioni di cui in premessa;
- 3) di impegnare la spesa di € 2.000,00 per onorari + € 300,00 per rimborso spese forfettarie 15% + € 92,00 per CPA 4% + € 526,24 per IVA 22% e così per un totale di € 2.918,24, imputandola sugli stanziamenti di competenza 2023 del bilancio di previsione 2023/2025 del Capitolo 124/99, Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 103, Codice P.F.U. 1.03.02.11.999;
- 4) di dare atto che la spesa assunta con la presente determinazione è esigibile nell'esercizio finanziario 2023;
- 5) di attestare, per quanto di competenza, che è stata preventivamente accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di Bilancio, con le regole di Finanza Pubblica e la programmazione dei flussi di cassa, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a punto 2 del D.L. 1/7/2009 N. 78, convertito con modificazioni in Legge 3/8/2009 N. 102;
- 6) di dare atto che a carico dello Studio sono stati acquisiti i certificati di regolarità contributiva;
- 7) di dare atto che sono stati eseguiti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/8/2010, N. 136 e successive modifiche;
- 8) di dare mandato all'Ufficio competente per la liquidazione della conseguente parcella a norma dell'art. 184 del T.U. 18/8/2000, N. 267 e dell'art. 37 del Regolamento di Contabilità.
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

- 10) di dare atto che la presente determina va pubblicata, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Occhieppo Inferiore, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- 11) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Piemonte entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 104/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: GIOVANNA MARIA MIRABELLA



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi del c. 5 dell'art. 153 D. Lgs. 267/2000 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell'art. 147 bis - comma 1 - D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Codice P.F.U.	Capitolo	Articolo	Impegno	Anno
Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	2.918,24	1.03.02.11.999	124	99	559	2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: MURDACA DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 594 Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che copia della presente determinazione viene pubblicata oggi 28/11/2023 nel sito informatico di questo Comune, alla sezione "Albo Pretorio", per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Li 28/11/2023



Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 28/11/2023

Il Segretario Comunale Dr.ssa GIOVANNA MARIA MIRABELLA

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA MIRABELLA

VISTO: IL SINDACO

F.to: Dott.ssa MONICA MOSCA